



**LICEO
SCIENTIFICO
"Galileo Galilei"**

Viale Bolognini, 88 - 38122 TRENTO (TN)
Tel. 0461.913479
Fax 0461.913367
E-mail: DIR_liceogalilei@scuole.provincia.tn.it
SEGR_liceogalilei@scuole.provincia.tn.it
<http://www.lsgalilei.org>
Codice Fiscale. 80013190220



lsgg_tn/2021/7.13

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 03.12.2013 art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

CONVENZIONE TIROCINIO CURRICULARE

TRA

LICEO SCIENTIFICO G. GALILEI

con sede in **TRENTO (TN)**, viale Bolognini 88
codice fiscale **80013190220**,
d'ora in poi denominato "istituzione scolastica",

rappresentato dalla Dirigente **TIZIANA GULLI**
nata a l
codice fiscale

E

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

con sede legale in **Via della Malpensada 82/A, 38123 TRENTO**
codice fiscale/Partita IVA **80003390228 - 00453340226**
d'ora in poi denominato "soggetto ospitante",

Legale rappresentante **prof.ssa Maria Laura Frigotto**
nata a '
codice fiscale '

PREMESSO CHE

- l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei percorsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- le istituzioni scolastiche e formative, in quanto soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, devono attuare un percorso obbligatorio di alternanza scuola-lavoro con riferimento all'ordinamento dei diversi percorsi del secondo ciclo, che prevede la realizzazione di tirocini curriculari in impresa a beneficio degli studenti che frequentano i percorsi del secondo ciclo;
- l'alternanza scuola-lavoro è componente strutturale del curriculum scolastico, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, assume un valore formativo equivalente alle attività e insegnamenti svolti a scuola e l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi percorsi del secondo ciclo avviene anche attraverso la metodologia dell'alternanza;

- i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel Progetto d'Istituto dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO, qui di seguito indicato anche come il “**soggetto ospitante**”, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture studenti in tirocinio curriculare su proposta del **LICEO SCIENTIFICO G. GALILEI** di Trento (TN), viale Bolognini 88, di seguito indicato come “**istituzione scolastica**”.

Art. 2.

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in tirocinio curriculare è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del tirocinio curriculare inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, parte integrante della Convenzione stessa ancorché non materialmente allegato, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi, che contiene:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi del tutor interno e del tutor formativo responsabile della formazione in azienda del Soggetto ospitante;
 - c) gli obiettivi, le attività, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio curricolare, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto ospitante;
 - d) le strutture del Soggetto ospitante presso cui si svolge il tirocinio;
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
 - f) gli obblighi riferiti alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008).
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (istituzione scolastica, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - assiste e guida lo studente nel percorso di tirocinio curricolare e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di tirocinio curricolare, rapportandosi con il tutor esterno;
 - monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di tirocinio curricolare, da parte dello studente coinvolto;
 - informa gli organi scolastici preposti ed aggiorna il consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per il tirocinio curricolare, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di tirocinio curriculare;
- favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- garantisce l'informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- comunica all'istituzione scolastica, entro il giorno successivo, l'interruzione del percorso di tirocinio curricolare che avviene prima del termine previsto dal progetto formativo;
- coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo restituendo firmati, al termine del tirocinio, il registro delle presenze con indicazione del numero totale di ore svolte dallo studente e la scheda di valutazione dell'attività dello studente.

3. Le due figure di tutor condividono i seguenti compiti:

- la predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; in particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- il controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- il raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- l'elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- la verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008; in particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio curricolare gli studenti, beneficiari del tirocinio curricolare, sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato, garantendo comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti – usi aziendali, e dell'orario di lavoro concordato;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008, art. 20;
- dare tempestiva comunicazione al tutor interno e al tutor formativo esterno in caso di assenza per malattia o altro giustificato motivo;
- firmare l'apposito registro delle presenze presso la struttura ospitante.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura gli studenti beneficiari del tirocinio curricolare contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

- In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso di tirocinio curricolare, il Soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento nel più breve tempo possibile all'istituzione scolastica affinché la stessa, entro i tempi previsti dalla normativa vigente – sulla base degli estremi identificativi delle polizze sottoscritte così come riportati nel documento inerente il percorso formativo personalizzato – possa darne

comunicazione agli istituti assicurativi e, contestualmente, provvedere a redigere la denuncia prevista per legge.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 l'istituzione scolastica si fa carico dei seguenti obblighi:
 - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di tirocinio curriculare;
 - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008; nello specifico segnala al soggetto ospitante le attività già svolte dagli studenti che partecipano alle attività di alternanza e allega i relativi attestati, riportanti i dettagli dei contenuti trattati, al fine di poter individuare le modalità e i tempi della formazione integrativa da erogare da parte della struttura ospitante, secondo lo specifico profilo di rischio;
 - designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).
3. L'istituzione scolastica si impegna a far pervenire al Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, anche attraverso supporti informatizzati, o alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione del tirocinio curriculare e copia di ciascun progetto formativo.

Art. 6

1. In relazione alle funzioni e alle attività d'impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate, i soggetti ospitanti devono essere in possesso di:
 - capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l'esercizio delle attività previste nel tirocinio curriculare, e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l'abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;
 - capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l'esercizio delle attività previste nel progetto formativo, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un'esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;
 - capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività previste nel tirocinio curriculare, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante.
2. Il soggetto ospitante si impegna a:
 - garantire agli studenti beneficiari del percorso di tirocinio curriculare, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio curriculare, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
 - rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
 - consentire al tutor dell'istituzione scolastica di contattare gli studenti beneficiari del percorso di tirocinio curricolare e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
 - informare l'istituzione scolastica di qualsiasi incidente accada agli studenti beneficiari;
 - fornire, in uso, per la durata del tirocinio, indumenti da lavoro e mezzi di protezione individuale, ove richiesti dal tipo di attività;
 - non aggravare di costi aggiuntivi il tirocinante per il caso di invio in missione;
 - dichiarare di essere in regola per quanto previsto dall'art. 2 del D. Lgs. 39/2014, relativo alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
 - individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).
3. Nel caso in cui gli studenti svolgono il tirocinio curricolare presso Dipartimenti e Servizi della Pubblica Amministrazione, il Soggetto ospitante si impegna a:

- far osservare al personale impiegato gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, delibera G.P. nr. 1217 di data 18 luglio 2014 pubblicata all'indirizzo: http://www.provincia.tn.it/binary/pat_portale/amministrazione_trasparente_pat/codiceComportamento2014.pdf

Art. 7

Trattamento dei dati.

Il soggetto ospitante è nominato "Responsabile esterno del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. Il rapporto è disciplinato con specifico contratto di nomina predisposto dal Titolare del trattamento (l'Istituzione scolastica formativa), allegato alla presente Convenzione quale parte integrante della stessa.

I dati concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della stessa vengono trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione stessa.

Art. 8

Le parti dichiarano reciprocamente di aver ricevuto le informazioni sulle finalità e modalità del trattamento dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di espressamente consentirne, ove necessario, il trattamento dei dati per le sole finalità oggetto della presente convenzione (ai sensi dell'articolo 6 - Comma 1 - lett. a del Regolamento UE 2016/679).

Art. 9

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata triennale, salvo disdetta da comunicarsi entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento. Alla prima scadenza la presente Convenzione sarà da considerarsi tacitamente rinnovata per un ulteriore triennio e così di seguito, salvo disdetta da comunicarsi almeno 90 giorni prima della scadenza.
2. Per ogni studente tirocinante sarà predisposto il percorso formativo personalizzato che verrà concordato di volta in volta con il Soggetto ospitante.
3. È in ogni caso riconosciuta facoltà al Soggetto ospitante e all'istituzione scolastica di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Soggetto ospitante
OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

Legale rappresentante
prof.ssa Maria Laura Frigotto

Soggetto promotore

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Tiziana Gulli

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3 bis D.Leg. n. 82/2005). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Leg. N. 39/1993)

